

Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane autorizzate a frequentare i centri diurni.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane autorizzate a frequentare i centri diurni nell'ambito del sistema della domiciliarità, dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (di seguito denominata UVMD).
2. Il Comune di Venezia eroga alla persona anziana (di seguito denominata beneficiario), che ne ha titolo, prestazioni economiche, ad integrazione delle risorse personali, per il pagamento della quota alberghiera per la frequenza ai Centri Diurni presso i Centri Servizi (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 "*L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.*" e s.m.i.).
3. Il conseguimento delle finalità del presente Regolamento spetta al Servizio competente del Comune di Venezia.

Art. 2 - Beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi le persone anziane, di norma ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Venezia, affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale.

CAPO II

Modalità di accesso alla prestazione economica

Art. 3 - Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento:
 - a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e dell'articolo 13 bis della Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "*Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1996/1998*" e s.m.i.;
 - b) autorizzazione all'accesso ai servizi semiresidenziali da parte della competente UVMD;
 - c) certificazione ISEE ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).*" e s.m.i., inferiore o pari all'importo ISEE di riferimento determinato dalla Regione Veneto di

anno in anno per l'erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno assistenziale (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 30 luglio 2013 "*Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013).*" e s.m.i.).

Art. 4 - Domanda di prestazione economica

1. La domanda di prestazione deve essere indirizzata al Servizio competente del Comune di Venezia da parte del beneficiario o persona di riferimento su apposita modulistica reperibile presso gli Sportelli Unici Integrati distrettuali o nel sito web del Comune di Venezia.
2. La domanda si riferisce al periodo di frequenza autorizzato nella certificazione UVMD.
3. La domanda può essere presentata:
 - a) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia;
 - b) a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Servizio competente;
 - c) a mezzo PEC mediante invio all'indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it.
4. Al modulo di domanda di prestazione economica vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) copia della certificazione ISEE così come specificato all'articolo 3 comma 1 lettera c);
 - b) copia di autorizzazione all'ingresso in centro diurno rilasciata dalla competente UVMD;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione del beneficiario (autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" e s.m.i.) della capacità reddituale netta annua derivante da pensione, comprensiva della tredicesima mensilità, e di ogni altra forma di reddito a diverso titolo percepito, riferita all'anno in corso (l'indennità di accompagnamento non deve rientrare in questo computo). Qualora l'anziano sia l'unico percettore di reddito all'interno della coppia, tale fattispecie deve essere indicata nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 5 - Iter procedurale per il riconoscimento della prestazione economica

1. Il Servizio competente provvede a dare risposta scritta sull'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, il Servizio competente procede alla richiesta scritta di integrazione della documentazione sospendendo i termini del procedimento.
3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro 30 giorni dalla data di richiesta, la domanda decade e viene archiviata.

Art. 6 - Decorrenza della prestazione economica

1. La prestazione economica decorre dal primo giorno di inserimento presso il Centro Diurno, emessa l'impegnativa di semiresidenzialità da parte dell'azienda ULSS, e ha validità per il periodo autorizzato dalla competente UVMD (certificazione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) del presente regolamento).
2. Nel caso il beneficiario sia già inserito presso il Centro Diurno il contributo decorre dalla data di protocollo della domanda.

Art 7 - Entità della prestazione economica

1. La prestazione viene calcolata, sulla base della retta giornaliera di riferimento individuata dalla Giunta comunale (articolo 12 del presente regolamento), proporzionalmente al reddito netto mensile (reddito netto annuo di cui all'articolo 4 comma 4, lettera c) suddiviso per 12). La tabella di seguito riportata individua gli scaglioni di reddito e la percentuale della quota giornaliera a carico della persona.

Fasce	Reddito medio mensile	% a carico Comune	% a carico della persona
1 fino a	€ 637,82	100,00	-
2 fino a	€ 709,00	94,74	5,26
3 fino a	€ 780,18	89,47	10,53
4 fino a	€ 851,36	84,21	15,79
5 fino a	€ 922,54	78,95	21,05
6 fino a	€ 993,71	73,68	26,32
7 fino a	€ 1.064,89	68,42	31,58
8 fino a	€ 1.136,07	63,16	36,84
9 fino a	€ 1.207,25	57,89	42,11
10 fino a	€ 1.278,43	52,63	47,37
11 fino a	€ 1.349,61	47,37	52,63
12 fino a	€ 1.420,79	42,11	57,89
13 fino a	€ 1.491,97	36,84	63,16
14 fino a	€ 1.563,15	31,58	68,42
15 fino a	€ 1.634,32	26,32	73,68
16 fino a	€ 1.705,50	21,05	78,95
17 fino a	€ 1.776,68	15,79	84,21
18 fino a	€ 1.847,86	10,53	89,47
19 fino a	€ 1.919,04	5,26	94,74
20 oltre	€ 1.919,04	-	100,00

2. In caso di coniugi in cui il beneficiario del contributo sia l'unico percettore di reddito, si adotta un correttivo con un abbattimento del 25% del reddito mensile netto.

3. Per i giorni di assenza per malattia o di ricovero ospedaliero certificati, il Comune di Venezia corrisponde all'Ente gestore l'intera quota giornaliera di cui al presente articolo detratto il costo del vitto calcolato nella percentuale del 20,30% sul totale della retta giornaliera di riferimento individuata dalla Giunta comunale (articolo 12 del presente regolamento). Per questi stessi giorni l'Ente gestore nulla richiede ai beneficiari.

CAPO III

Attività connesse all'erogazione della prestazione

Art. 8 - Liquidazione

1. La prestazione economica viene erogata dal Comune di Venezia direttamente all'Ente gestore, ad integrazione della quota a carico della persona, per i giorni di presenza autorizzati e rendicontati dal Centro Diurno.

Art. 9 - Controlli

1. I Servizi competenti sono tenuti ad effettuare adeguate forme di controllo in ordine alla veridicità di quanto dichiarato utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune di Venezia.
2. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione comunale.
3. Per l'effettuazione dei controlli, il Servizio competente ha facoltà di chiedere la presentazione in originale o in copia della documentazione ritenuta necessaria, utile a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. Tale documentazione sarà esaminata nel rispetto e tutela della riservatezza dei dati personali e sarà resa al dichiarante nel caso di conferma delle dichiarazioni e trattenuta in copia se difforme.
4. Nel caso di errori materiali di modesta entità, che non comportino la perdita o revoca di agevolazioni, il Servizio competente invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione. Negli altri casi, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per false dichiarazioni, il Servizio competente provvede alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei benefici indebitamente percepiti.

Art. 10 - Deroghe

1. Il Servizio competente può derogare alle disposizioni di cui al presente regolamento nel solo caso in cui venga ritenuto indispensabile per garantire, nell'immediatezza, l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza al beneficiario. Tale deroga avviene sulla base di proposta motivata del responsabile del Servizio competente e deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione competente.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente ("*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari*" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2005 e integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 2/7/2007).

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 12 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, di anno in anno, con apposito provvedimento:
 - a) stabilisce l'importo della retta giornaliera (quota alberghiera) sul quale viene calcolata la prestazione economica di cui all'articolo 7;
 - b) aggiorna annualmente la tabella di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Al fine di assicurare la regolare continuità dell'erogazione delle prestazioni economiche, il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016.

Art. 14 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il *“Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone anziane non autosufficienti della quota assistenziale in strutture semi residenziali”* approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 6 aprile 2009 e Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 100 del 26 settembre 2011.